

2.1. FINALITÀ ED OGGETTO

La *due diligence* contabile (o *financial due diligence*) è finalizzata ad approfondire le informazioni di natura patrimoniale, finanziaria ed economica di una società, con l'intento di verificarne le condizioni operative e al fine specifico di valutarne la qualità dei dati contabili e di identificarne i rischi effettivi e potenziali.

La portata di tale verifica è, di regola, concordata con il soggetto che conferisce l'incarico, in funzione: delle peculiarità del *business* e del modo con cui esse si riflettono sulla rappresentazione dei fatti gestionali; delle caratteristiche della transazione; delle garanzie contrattuali a presidio di talune fattispecie identificate o identificabili; del tempo a disposizione per la chiusura del *deal* ecc.

A seconda dei casi, la *due diligence* contabile può assumere una connotazione “parziale o limitata” e, in tal caso, l'ambito di analisi è ristretto ad aree specifiche identificate assieme al cliente, oppure “completa” e quindi indirizzata a una disamina esaustiva di tutti gli aspetti.

La variabilità dell'ambito di applicazione (imprese di servizi, commerciali, industriali, banche, assicurazioni ecc.), associata alla mancanza di *standard* professionali specifici, rende difficile tracciare linee guida esaustive, in grado di esaurire le tante e complesse variabili che nella realtà possono manifestarsi. Per questa ragione, nel presente capitolo, sono forniti alcuni suggerimenti utili ad effettuare una serie di riscontri formali e sostanziali, che devono essere necessariamente integrati dalla “sensibilità” del professionista chiamato ad effettuare la *due diligence*, il quale sarà tenuto a correlare i dati contabili con altre informazioni che, pur non essendo *tout court* pertinenti alla sfera dell'*accounting*, possono risultare utili per una migliore comprensione delle dinamiche societarie. Tra le tematiche da approfondire in tal senso, rientrano:

- gli assetti societari e di governo, per accertare, ad esempio, le politiche di distribuzione dei dividendi e l'eventuale presenza di costi non prettamente conferenti al *business*;
- l'operatività geografica, al fine di inquadrare rischi connessi ai cambi e ai paesi;
- i principali clienti e fornitori, con lo scopo di evidenziare possibili concentrazioni o dipendenze;
- la normativa di riferimento del settore, per comprendere se, da un punto di vista sostanziale (e successivamente contabile), vi siano stati comportamenti non *compliant* (si pensi, ad esempio, alla disciplina di Banca d'Italia e Ivass per istituti di credito e assicurazioni);
- il sistema di IT (*Information Technology*) e di controllo interno, per inquadrare il modo con cui le informazioni contabili sono alimentate e strutturate.

2. Due diligence contabile

Quanto precede costituisce una non esaustiva esemplificazione di tematiche non immediatamente riferibili alla dimensione contabile, ma che ne influenzano la formazione.

È per questo motivo che la *due diligence* contabile non si esaurisce in una mera verifica dei dati partendo dal bilancio o dai sezionali analitici, ma consiste in un processo di analisi che richiede una prospettiva di approfondimento sistemica, in aderenza alla quale i numeri siano messi in relazione ai fatti che li hanno generati, al contesto di riferimento, alle specificità del *business* e alla possibile evoluzione della gestione.

2.2. LA BASE INFORMATIVA

La qualità e la quantità dei dati da esaminare nella *due diligence* contabile è legata alle dimensioni dell'impresa *target*. In termini generali, occorre distinguere tra:

- società in regime di contabilità semplificata;
- società in regime di contabilità ordinaria.

Nel primo gruppo rientrano le società di persone (s.n.c. e s.a.s.) e le imprese individuali che presentano ricavi inferiori a 400.000 euro per attività di servizi e 700.000 euro per altre attività. Nel secondo gruppo, invece, tutte le società di capitali, oltre alle società di persone e alle imprese individuali che superano i predetti limiti.

Le società in regime di contabilità semplificata sono obbligate alla tenuta dei seguenti documenti: registro delle fatture di acquisto, registro delle fatture di vendita, libro dei beni ammortizzabili. Le società in regime di contabilità ordinaria, in aggiunta, sono tenute a predisporre il libro giornale e il libro degli inventari.

A questi, se ne possono aggiungere di ulteriori, quali:

- le scritture ausiliarie di magazzino, a patto che, per due esercizi consecutivi, siano stati superati entrambi i seguenti limiti: ricavi superiori a 5.164.568,99 euro per esercizio; rimanenze finali superiori a 1.032.913,80 euro;
- registro dei corrispettivi;
- registri sezionali per acquisti intra-UE;
- registro delle dichiarazioni di intento, nel caso di esportatori abituali;
- registro degli omaggi, se è prevista la cessione gratuita di beni;
- registro delle merci in c/deposito;
- etc.

L'elenco può essere particolarmente esteso e variabile a seconda del *business* in cui opera la società *target*.

La raccolta e l'esame di tale documentazione rappresenta un atto prodromico del processo di verifica. In particolare, è necessario accertare la modalità di tenuta dei registri (elettronica o cartacea), il rispetto delle norme sulla loro conservazione, soprattutto nel caso di dematerializzazione dei documenti, e la completezza e la correttezza formale dei registri.

Talvolta l'accesso alla documentazione può essere reso complesso da una serie di circostanze: servizio di tenuta della contabilità in *outsourcing*; conservazione di parte della documentazione in località differenti; architetture informatiche che, in assenza di specifiche competenze, non sono immediatamente fruibili (ad esempio, un sistema Sap). In caso di approfondimenti parziali e/o limitati, occorre darne atto nel resoconto al cliente, nell'ottica di circoscrivere la significatività delle conclusioni esposte.

Un ulteriore aspetto da considerare in sede di *due diligence*, è rappresentato dalle regole che presiedono alla tenuta della contabilità e alla formazione del bilancio. Se una *due diligence* ha ad oggetto società nazionali, non sussistono particolari criticità, in quanto le norme di riferimento sono rappresentate dal Codice civile integrato con i principi dell'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), oppure dagli *standard* IAS/IFRS, qualora si ricada nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 38/2005. Qualora invece l'approfondimento abbia ad oggetto società che operano in altri ordinamenti, soprattutto se al di fuori dei contesti dove sono applicati gli *standard* di più comune utilizzo (IAS/IFRS e US GAAP *in primis*), può essere arduo svolgere un'analisi esaustiva, se non con l'ausilio di professionisti locali, cui delegare formalmente – con il consenso del cliente – la specifica attività.

Il presente capitolo è dedicato alla *due diligence* del bilancio di esercizio e dei documenti ad esso correlati. Dal momento che il bilancio costituisce il “punto di approdo” di tutte le informazioni contenute nel sistema contabile, un'attenta disamina delle voci che lo compongono rappresenta il passaggio imprescindibile per l'esame di questa dimensione.

2.3. L'ESAME DEL BILANCIO DI ESERCIZIO

Il bilancio di esercizio, come noto, è composto da:

- Stato Patrimoniale;
- Conto Economico;
- Rendiconto Finanziario;
- Nota Integrativa;

A completare il quadro informativo di base intervengono la relazione degli amministratori e le relazioni degli organi di controllo (sindaci, revisori, società di revisione).

2. Due diligence contabile

Quanto segue dà per acquisita la conoscenza degli schemi di bilancio e non tratta, se non in modo incidentale e funzionale al procedimento di *due diligence*, i criteri di valutazione delle singole poste.

2.4. LO STATO PATRIMONIALE

La *due diligence* avente ad oggetto lo Stato Patrimoniale è finalizzata ad approfondire l'evoluzione dei valori ivi contenuti nel corso del tempo e ad accertare le circostanze che potrebbero dare luogo a sopravvalutazioni e/o sottovalutazioni del patrimonio netto. La struttura e il contenuto dello Stato Patrimoniale sono regolati dagli artt. 2424 e 2424-*bis* c.c. (Tavola 2.1).

Tavola 2.1 – Lo schema di Stato Patrimoniale

ATTIVO	PATRIMONIO NETTO E PASSIVO
A – CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	A – PATRIMONIO NETTO
B – IMMOBILIZZAZIONI	B – FONDI RISCHI E ONERI
I Immateriali	
II Materiali	
III Finanziarie	C – F.DO TFR
C – ATTIVO CIRCOLANTE	
I Rimanenze	
II Crediti	D – DEBITI
III Attività finanziarie	
IV Disponibilità liquide	
D – RATEI E RISCONTI	E – RATEI E RISCONTI

L'attivo è articolato in due aree: quella delle “immobilizzazioni” e quella dell’“attivo circolante”. Si comprende quindi che, sia pure con alcune non lievi contraddizioni, il criterio impiegato è – secondo il linguaggio mutuato dall’analisi di bilancio – quello finanziario della liquidità crescente. Le attività dislocate nella parte superiore dello schema, infatti, presentano un’attitudine ad essere convertite in denaro in un arco di tempo medio-lungo; quelle dislocate nella parte inferiore hanno invece un’attitudine ad essere convertite in denaro in un arco di tempo più breve.

Per quanto riguarda le fonti, il criterio finanziario è sostanzialmente abbandonato. Il legislatore ha, infatti, optato per un criterio di classificazione basato sulla natura degli elementi che lo compongono: fondi rischi e oneri (passività potenziali) e debiti (passività accertate).

Di seguito sono prese in esame le voci che compongono lo Stato Patrimoniale.

2.4.1. Le immobilizzazioni immateriali

Ai sensi dell'art. 2424 c.c., le immobilizzazioni immateriali sono iscritte nella macro-classe B.I dell'attivo e sono costituite da:

- 1) costi di impianto e ampliamento;
- 2) costi di sviluppo;
- 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno;
- 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;
- 5) avviamento;
- 6) immobilizzazioni in corso e acconti;
- 7) altre.

Lo IAS 38 *Attività immateriali* non fornisce invece un elenco dettagliato degli *intangible asset*, ma si limita a stabilire i criteri per la loro identificazione. Secondo lo *standard*, un'attività è definibile come immateriale quando, alternativamente:

- a) è separabile, ossia capace di essere separata o scorporata dall'entità e venduta, trasferita, data in licenza, locata o scambiata, sia individualmente sia insieme al relativo contratto, attività o passività;
- b) deriva da diritti contrattuali o da altri diritti legali, indipendentemente dal fatto che tali diritti siano trasferibili o separabili dall'entità o da altri diritti e obbligazioni.

In generale, è possibile classificare le attività immateriali in tre gruppi (OIC 24, *Immobilizzazioni immateriali*):

- *oneri pluriennali* (voci B.I.1, B.I.2., B.I.6 e B.I.7): si tratta di costi capitalizzati, in quanto non esauriscono la loro utilità nell'esercizio in cui sono sostenuti. Essi comprendono, esclusivamente ai fini civilistici, i costi d'impianto e ampliamento, i costi di sviluppo, i costi sostenuti per la realizzazione di un bene immateriale per il quale non sia ancora stata acquisita la piena titolarità del diritto (nel caso di brevetti, marchi ecc.) o riguardanti progetti non ancora completati (nel caso di costi di sviluppo). Gli *standard* IAS/IFRS, al contrario, non consentono la capitalizzazione degli oneri pluriennali, in quanto privi del requisito della separabilità;
- *diritti* (voci B.I.3 e B.I.4): sono attività puntualmente identificabili, rappresentate da diritti giuridicamente tutelati, in virtù dei quali la società ha il potere esclusivo di sfruttare, per un periodo determinato, i benefici futuri da essi originati; essi sono suscettibili di valutazione e qualificazione autonome e comprendono diritti di brevetto industriale, diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, concessioni, licenze, marchi e altri diritti simili;

2. Due diligence contabile

- *avviamento* (voce B.I.5): sintetizza l'attitudine di un'azienda a produrre utili che derivino o da fattori specifici che, pur concorrendo positivamente alla produzione del reddito ed essendosi formati a titolo oneroso, non hanno un valore autonomo, ovvero da incrementi di valore che il complesso dei beni aziendali acquisisce rispetto alla somma dei valori dei singoli beni, in virtù della organizzazione di tali beni in un sistema efficiente.

Oneri pluriennali

Gli oneri pluriennali, riconosciuti esclusivamente dal Codice civile, sono iscritti nell'attivo patrimoniale in virtù del principio di competenza e, generalmente, hanno un valore soltanto in una prospettiva *going concern*.

La voce *costi di impianto e di ampliamento* (voce B.I.1) può comprendere: i costi inerenti alla costituzione di una società; i costi di "start-up"; i costi relativi all'ampliamento della società; i costi di avviamento di impianti di produzione; i costi di addestramento e di qualificazione del personale.

La voce *costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità* (voce B.I.2) può comprendere: i costi per la progettazione, la costruzione e la verifica di prototipi o modelli che precedono la produzione o l'utilizzo degli stessi; i costi per la progettazione, la costruzione e la prova di materiali, progetti, prodotti, processi, sistemi o servizi nuovi o migliorati; i costi per l'applicazione della ricerca di base.

La voce *immobilizzazioni in corso e acconti* (B.I.6) può contenere: beni immateriali in corso di realizzazione; acconti a fornitori per anticipi riguardanti l'acquisizione di immobilizzazioni immateriali.

La voce *altre immobilizzazioni immateriali* (B.I.7) include una serie di fattispecie residuali, la più frequente delle quali è rappresentata dai costi per spese incrementative e migliorie effettuate su beni di terzi. Un tipico esempio è ravvisabile nelle spese di ristrutturazione sostenute per un immobile in locazione.

L'art. 2426, n. 5, c.c. prevede che (a) i costi di impianto e di ampliamento e (b) i costi di sviluppo aventi utilità pluriennale possano essere iscritti nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale e devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. Fino a che l'ammortamento non è completato, possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati. In sede di *due diligence* è opportuno verificare che tali prescrizioni siano state rispettate.

Nonostante le puntuali indicazioni dei principi OIC, talvolta è difficile tracciare una netta linea di demarcazione che distingua il costo imputabile a Conto Economico da quello capitalizzabile. Per questo, in sede di *due diligence*, è opportuno verificare la coerenza dei presupposti che hanno condotto al trattamento contabile in questione, esaminando nello specifico:

- le fatture di acquisto, nel caso di attività prestate da terzi;

- le risultanze della contabilità industriale, nel caso di attività svolte internamente, verificando altresì l'adeguatezza del sistema di *cost accounting* utilizzato;
- il *modus operandi* accertabile a livello settoriale;
- i coefficienti di ammortamento adottati nell'ottica di verificare la durata stimata dei benefici economici attesi;
- le scelte operate dalla società nel passato per fattispecie analoghe; eventuali difformità di comportamento dovrebbero essere adeguatamente motivate;
- l'effettiva pertinenza dei costi sostenuti per la costituzione della società, che dovrebbero essere limitati a: costi inerenti l'atto costitutivo, le relative tasse, le eventuali consulenze dirette alla sua formulazione, l'ottenimento delle licenze, permessi ed autorizzazioni richieste, e simili;
- l'effettiva pertinenza dei costi sostenuti per l'ampliamento della società, che dovrebbero essere limitati a: spese per aumento di capitale sociale; spese per operazioni di trasformazione, fusione, scissione (principalmente di natura professionale);
- l'effettiva pertinenza dei costi sostenuti per l'avviamento di impianti di produzione, la cui capitalizzazione è ammessa sino al momento della messa a regime dell'impianto (normalmente, l'inizio della produzione commerciale) e, comunque, non oltre il normale periodo di avviamento dello stesso previsto dal suo costruttore;
- l'effettiva pertinenza dei costi sostenuti per lo *start-up*, che dovrebbero essere limitati a: i costi del personale operativo che avvia le nuove attività; i costi di assunzione e di addestramento del nuovo personale; i costi di allacciamento di servizi generali; i costi sostenuti per riadattare uno stabilimento esistente ecc.;
- l'effettiva pertinenza dei costi sostenuti per l'addestramento e la qualificazione del personale. Tali costi, oltre che nel caso di *start-up*, sono capitalizzabili a patto che siano direttamente sostenuti in relazione a un processo di riconversione o ristrutturazione industriale (o commerciale, nel caso si tratti di agenti), purché tale processo si sostanzi in un investimento sugli attuali fattori produttivi e comporti un profondo cambiamento nella struttura produttiva (cambiamenti dei prodotti e dei processi produttivi), commerciale (cambiamenti della struttura distributiva) e amministrativa della società. Tali ristrutturazioni e riconversioni industriali e/o commerciali devono risultare da un piano approvato dagli amministratori, da cui risulti la capacità prospettica della società di generare flussi di reddito futuri, sufficienti a coprire tutti i costi e le spese, ivi inclusi gli ammortamenti dei costi capitalizzati;
- in aderenza al D.Lgs. n. 139/2015, l'imputazione dei costi sostenuti per la ricerca di base al Conto Economico dell'esercizio in cui sono sostenuti, poiché

2. Due diligence contabile

rientrano nella ricorrente operatività dell'impresa e sono, nella sostanza, di supporto ordinario all'attività imprenditoriale della stessa;

- la coerenza dei costi di sviluppo, i quali devono rispondere ai seguenti requisiti: (a) essere relativi ad un prodotto o processo chiaramente definito, nonché identificabili e misurabili; (b) essere riferiti a un progetto realizzabile, cioè tecnicamente fattibile, per il quale la società possieda o possa disporre delle necessarie risorse; (c) essere recuperabili, cioè la società deve avere prospettive di reddito in modo che i ricavi che prevede di realizzare dal progetto siano almeno sufficienti a coprire i costi sostenuti per lo studio dello stesso, dopo aver dedotto tutti gli altri costi di sviluppo, i costi di produzione e di vendita che si sosterranno per la commercializzazione del prodotto;
- nel caso di migliorie su beni di terzi (che confluiscono nella voce “altre”), è opportuno esaminare il contratto di locazione per accertare la spettanza degli interventi eseguiti e la presenza di accordi assunti in tal senso, con eventuali conseguenze sui canoni; inoltre, dovrebbe essere acquisita la documentazione tecnica comprovante i lavori effettuati, da sottoporre – se del caso – ad un soggetto esperto.

Diritti

I diritti sono iscritti nell'attivo solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni: sono individualmente identificabili, ossia separabili e passibili di autonoma valutazione; il costo è stimabile con sufficiente attendibilità.

In questa categoria rientrano i diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere d'ingegno, così come definiti dall'art. 2584 ss. c.c., le concessioni, le licenze, i marchi e i diritti simili.

A premessa di quanto segue, è bene puntualizzare che la tutela dei diritti rappresenta un campo di indagine molto variegato e complesso. Per questa ragione, in assenza di cognizioni specifiche, potrebbe essere utile limitarsi all'esame della mera rappresentazione contabile, interpellando per una disamina puntuale professionisti specializzati nelle *intellectual properties*.

Nello specifico, per *diritto di brevetto* si intende la titolarità di un diritto esclusivo di sfruttamento che, a fronte di costi misurabili, garantisce un rientro degli stessi tramite benefici economici pluriennali. Qualora il brevetto non sia stato acquisito a titolo di proprietà e lo si utilizzi tramite una licenza, potrà essere inserito in bilancio soltanto il costo *una tantum* eventualmente sostenuto.

In termini generali, è opportuno verificare:

- la documentazione legale da cui si evince la titolarità del brevetto;
- l'effettivo sfruttamento nell'ambito delle attività d'impresa;
- la presenza di circostanze che possono limitare, inibire l'utilizzo del brevetto o, comunque, incidere negativamente sul suo valore o sulla sua durata;

- le registrazioni effettuate a tutela del brevetto;
- l'effettiva pertinenza dei costi sostenuti per l'ottenimento di diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno. Essi dovrebbero essere limitati a: i costi sia di produzione interna sia di acquisizione esterna dei diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno; i costi per l'acquisizione o la produzione di brevetti industriali; i costi per l'acquisizione o la produzione di brevetti per modelli di utilità e per modelli e disegni ornamentali; i costi per i diritti in licenza d'uso di brevetti; i costi relativi all'acquisto a titolo di proprietà del *software* applicativo; i costi relativi all'acquisto a titolo di licenza d'uso del *software* applicativo, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato; i costi sostenuti per la produzione ad uso interno di un *software* applicativo tutelato ai sensi della legge sui diritti d'autore; i costi di *know-how*, sia nel caso in cui sono sostenuti per la produzione interna che nel caso di acquisto da terzi, quando è tutelato giuridicamente;
- *budget* e/o *business plan* dai quali si evinca l'utilità nel tempo del brevetto;
- il criterio di ammortamento;
- le informazioni fornite in Nota Integrativa circa le eventuali variazioni relative ai criteri di valutazione e/o ammortamento;
- ove esistenti, le relazioni di esperti relative alla valutazione dei beni in oggetto.

Per quanto riguarda le *concessioni*, siano esse concernenti diritti su beni di proprietà altrui (ad es. diritti di sfruttamento esclusivo di parti del suolo demaniale) o per l'esercizio di attività (ad esempio, gestione parcheggi, autostrade, aeroporti ecc.), sia il Codice civile che l'OIIC 24 sono concordi nello stabilire che può essere iscritto in bilancio solo il costo sostenuto *una tantum*, poiché i costi periodici devono essere imputati in Conto Economico.

Anche in questo caso è opportuno accertare:

- la documentazione legale da cui si evince la titolarità della concessione;
- eventuali circostanze che ne limitano il rinnovo;
- l'incidenza della concessione nelle dinamiche aziendali; ad esempio, nella gestione di uno stabilimento balneare, il venire meno della stessa comporta l'impossibilità a svolgere l'attività, ivi compresi i servizi correlati (ristorazione, noleggi, attività di intrattenimento diurno e notturno ecc.);
- il criterio di ammortamento;
- le informazioni fornite in Nota Integrativa circa le eventuali variazioni relative ai criteri di valutazione e/o ammortamento.

Un tema particolarmente complesso è rappresentato dalle concessioni in altri paesi, soprattutto se dotati di regimi giuridici non facilmente riscontrabili. In tal caso è opportuno fare riferimento a professionisti in possesso delle idonee competenze.

2. Due diligence contabile

Per quanto concerne i *marchi*, l'POIC 24 consente di iscrivere in bilancio, alla voce B.I.4, sia i marchi acquistati da terzi, sia quelli sviluppati internamente, imputandovi, in quest'ultimo caso, i costi diretti sostenuti per la loro realizzazione.

In sede di *due diligence* è opportuno esaminare:

- la documentazione legale da cui si evince la titolarità del marchio;
- l'effettivo sfruttamento nell'ambito delle attività d'impresa;
- la presenza di circostanze che possono limitare, inibire l'utilizzo del marchio;
- le modalità di ammortamento;
- le registrazioni effettuate a tutela del brevetto;
- l'effettiva pertinenza dei costi sostenuti per l'ottenimento di concessioni, licenze, marchi e diritti simili. Essi dovrebbero essere limitati a: i costi per l'ottenimento di concessioni su beni di proprietà degli enti concedenti (sfruttamento in esclusiva di beni pubblici quali, ad esempio, il suolo demaniale); i costi per l'ottenimento di concessioni per esercizio di attività proprie degli enti concedenti (gestione regolamentata di alcuni servizi pubblici quali, ad esempio, autostrade, trasporti, parcheggi ecc.); i costi per le licenze di commercio al dettaglio; i costi di *know-how* per la tecnologia non brevettata; i costi per l'acquisto di marchi; i costi per la produzione interna di un marchio; i costi per i diritti di licenza d'uso dei marchi;
- le informazioni fornite in Nota Integrativa circa le eventuali variazioni relative ai criteri di valutazione e/o ammortamento;
- eventuali relazioni di *impairment*;
- eventuali perizie di stima, nel caso in cui il marchio derivi da acquisizione di azienda o ramo di essa.

Avviamento

Affinché l'avviamento possa essere iscritto in bilancio, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni: deve essere acquisito a titolo oneroso; deve avere un valore quantificabile e incluso nel corrispettivo pagato; l'iscrizione è subordinata al consenso del collegio sindacale, se presente (art. 2426, n. 6, c.c.).

In sede di *due diligence* è opportuno accertare:

- la documentazione relativa all'operazione da cui l'avviamento deriva;
- i criteri di valutazione utilizzati nella perizia di stima e la loro compatibilità con le caratteristiche del complesso aziendale;
- l'utilità futura dell'avviamento e la sua capacità di generare benefici economici futuri tali da soddisfare il rispetto del principio di recuperabilità del costo sostenuto, attraverso l'esame di piani industriali o altra documentazione idonea;
- il contenuto del parere espresso dal collegio sindacale sull'iscrizione dell'avviamento in bilancio;

- le analisi economico-finanziarie in base alle quali sono state stabilite le modalità di ammortamento e le opportune svalutazioni (laddove eseguite), nonché i loro effetti economici;
- la presenza di relazioni di *impairment* periodiche, volte a verificarne la recuperabilità;
- le informazioni utili a formulare un giudizio sul contributo che l'avviamento sarà in grado di fornire nella prospettiva evoluzione delle dinamiche aziendali.

2.4.2. Le immobilizzazioni materiali

Il comma 1 dell'art. 2424-bis c.c. stabilisce che “*gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni*”, mentre l'art. 2424 c.c. precisa che le immobilizzazioni materiali devono essere iscritte nella macro-classe B.II dell'attivo dello Stato Patrimoniale e sono rappresentate da:

- 1) terreni e fabbricati;
- 2) impianti e macchinari;
- 3) attrezzature industriali e commerciali;
- 4) altri beni;
- 5) immobilizzazioni in corso e acconti.

I principi contabili nazionali ne integrano poi la definizione puntualizzando, nell'OIC 16, che per immobilizzazioni materiali si intendono “*costituenti parte dell'organizzazione permanente delle società, la cui utilità economica si estende oltre i limiti di un esercizio. Il riferirsi a fattori e condizioni durature non è una caratteristica intrinseca ai beni come tali, bensì alla loro destinazione. Esse sono normalmente impiegate come strumenti di produzione del reddito della gestione caratteristica e non sono, quindi, destinate alla vendita, né alla trasformazione per l'ottenimento dei prodotti della società*”.

I beni che costituiscono le immobilizzazioni materiali hanno quindi le seguenti caratteristiche:

- hanno una durata pluriennale, in quanto concorrono alla formazione del risultato economico e della situazione patrimoniale e finanziaria di più esercizi;
- sono beni materiali per i quali l'impresa ha sostenuto un costo di acquisto o di produzione identificabile.

La nozione di immobilizzazioni materiali contenuta nel Codice civile e nei principi contabili nazionali è sostanzialmente analoga a quella contenuta negli IAS/IFRS, mentre si rilevano posizioni non coincidenti per quanto attiene alle valutazioni.

Il Codice civile e i principi contabili nazionali stabiliscono come criterio generale della valutazione il costo al netto degli ammortamenti e delle perdite durevoli di valore. Il costo è pari: al prezzo corrisposto per l'acquisto, integrato degli oneri sostenuti per la sua messa in funzione, nel caso di bene acquisito da terzi; al costo di

2. Due diligence contabile

produzione comprensivo dei costi direttamente imputabili al prodotto e di una quota di quelli indiretti, nel caso di costruzione in economia.

Gli *standard* IAS/IFRS, in alternativa al metodo del costo, consentono di applicare il metodo della rideterminazione al *fair value*, in base al quale il valore delle immobilizzazioni materiali può essere allineato al valore di mercato sulla base di idonei riscontri.

In sede di *due diligence*, è opportuno esaminare e accertare:

- verifica del *costo di acquisto* sulla base delle fatture. Tale valore comprende anche costi accessori, quali:
 - per i fabbricati: i costi notarili per la redazione dell'atto di acquisto; le tasse per la registrazione dell'atto di acquisto; i costi riferibili alla stipula dell'eventuale preliminare di acquisto; gli onorari per la progettazione dell'immobile; i costi per opere di urbanizzazione primaria e secondaria poste dalla legge obbligatoriamente a carico del proprietario; i compensi di mediazione;
 - per gli impianti e i macchinari: i costi di progettazione; i trasporti; i dazi su importazione; i costi di installazione; i costi ed onorari di perizie e collaudi; i costi di montaggio e posa in opera; i costi di messa a punto;
 - per i mobili: il trasporto e i dazi su importazione;
- verifica del *costo di produzione* sulla base delle fatture. Esso comprende i costi diretti (materiale e mano d'opera diretta, costi di progettazione, forniture esterne ecc.) e i costi generali di produzione, per la quota ragionevolmente imputabile al cespite per il periodo della sua fabbricazione fino al momento in cui il cespite è pronto per l'uso; analogamente possono essere aggiunti gli oneri finanziari;
- per quanto concerne i terreni e i fabbricati: le visure catastali, comprensive di trascrizioni e iscrizioni ipotecarie; l'atto di provenienza; le relazioni tecniche; le certificazioni di conformità; eventuali perizie di stima; la documentazione attestante il regolare pagamento dei tributi dovuti ecc.;
- per quanto attiene agli impianti e macchinari: i piani tecnici; le certificazioni di conformità; eventuali perizie di stima ecc.;
- le limitazioni nel pieno godimento e nella disponibilità dei beni;
- le polizze assicurative, con particolare riferimento ai sinistri che sono oggetto di copertura e i relativi massimali e franchigie;
- i finanziamenti in essere, sottoscritti per l'acquisizione dei beni, nonché le garanzie reali ad essi associate;
- il *turnover* degli impianti e dei macchinari rispetto ai *competitors* diretti, al fine di accertare il livello di obsolescenza tecnologica;
- la ragionevolezza dei coefficienti di ammortamento adottati dalla società per ogni tipologia di immobilizzazione e le eventuali svalutazioni;

- il criterio adottato per effettuare l'eventuale rivalutazione, nonché la legge che l'ha determinata, l'importo della rivalutazione, al lordo e al netto degli ammortamenti, e l'effetto sul patrimonio netto;
- il metodo di contabilizzazione dei eventuali contributi ricevuti (a riduzione del costo dell'immobilizzazione o a sconto);
- in presenza di un piano industriale, gli investimenti previsti e le ragioni di eventuali sostituzioni;
- i costi sostenuti per manutenzioni ordinarie e straordinarie per un arco temporale congruo e richiedere informazioni sugli interventi programmati;
- i contratti di *service* o di *maintenance* eventualmente sottoscritti con terzi;
- quali cespiti sono destinati alla vendita (*held for sale*) e la loro corretta rappresentazione contabile. Le immobilizzazioni materiali che la società decide di destinare alla vendita sono classificate in un'apposita voce dell'attivo circolante. Tale riclassifica è effettuata se sussistono i seguenti requisiti: a) le immobilizzazioni sono vendibili alle loro condizioni attuali o non richiedono modifiche tali da differirne l'alienazione; b) la vendita appare altamente probabile alla luce delle iniziative intraprese, del prezzo previsto e delle condizioni di mercato; c) l'operazione dovrebbe concludersi nel breve termine;
- i beni detenuti in forza di un contratto di *leasing*, di *lease-back* o di noleggio; nel caso, esaminare le clausole ivi contenute, con particolare riferimento alle scadenze, agli impegni assunti, alle modalità di riscatto, di risoluzione o di riacquisto, alle garanzie prestate;
- in generale, la corretta tenuta del libro inventari e la presenza di procedure idonee (informatiche e non) per la movimentazione in entrata e in uscita dei beni.

Nel caso di beni detenuti all'estero, è opportuno richiedere la nomina di un professionista che svolga riscontri simili e che fornisca un puntuale inquadramento di condizioni giuridiche che potrebbero non trovare analogie nel nostro ordinamento. Ad esempio, per il diritto inglese gli immobili appartengono alla Corona e il singolo può essere titolare di un interesse in relazione agli stessi, che gli attribuisce determinati diritti (*freehold* e *leasehold*). Ancora, negli Stati Uniti, acquistando un appartamento in una Coop, un soggetto ottiene una quota in una cooperativa, proporzionale alle dimensioni dell'appartamento, e ne diventa socio assieme agli altri inquilini.

In termini generali, in assenza di specifiche competenze, è comunque buona norma richiedere il supporto di professionisti specializzati, in grado di fornire riscontri sugli aspetti tecnici e legali.

Un tema di primaria importanza, infine, è legato al rischio di impatto ambientale, al quale è dedicato un apposito capitolo del presente volume.

2. Due diligence contabile

Di seguito è fornita una sintesi sul trattamento delle singole classi di immobilizzazioni materiali.

Terreni e fabbricati

La voce B.II.1 “terreni e fabbricati” può comprendere:

- terreni (ad esempio: pertinenze fondiari degli stabilimenti, terreni su cui insistono i fabbricati, fondi e terreni agricoli, moli, ormeggi e banchine, cave, terreni estrattivi e minerari, sorgenti);
- fabbricati strumentali per l’attività della società (ad esempio: fabbricati e stabilimenti con destinazione industriale, opere idrauliche fisse, silos, piazzali e recinzioni, autorimesse, officine, oleodotti, opere di urbanizzazione, fabbricati ad uso amministrativo, commerciale, uffici, negozi, esposizioni, magazzini ed altre opere murarie);
- fabbricati che non sono strumentali per l’attività della società, ma che rappresentano un investimento di mezzi finanziari oppure sono posseduti in ossequio a norme di carattere statutario o previsioni di legge (ad esempio: immobili ad uso abitativo, termale, sportivo, balneare, terapeutico; collegi, colonie, asili nido, scuole ecc.); accoglie inoltre immobili aventi carattere accessorio rispetto agli investimenti strumentali;

Impianti e macchinari

La voce B.II.2 “impianti e macchinario” può comprendere:

- impianti specifici legati alle tipiche attività produttive dell’azienda;
- impianti generici non legati alla tipica attività della società (ad esempio, servizi riscaldamento e condizionamento, impianti di allarme);
- altri impianti (ad esempio, forni e loro pertinenze);
- macchinari automatici e non automatici per lo svolgimento di determinate operazioni.

Attrezzature industriali e commerciali

La voce B.II.3 “attrezzature industriali e commerciali” può comprendere:

- attrezzature, ovvero strumenti necessari per il funzionamento o lo svolgimento di una particolare attività o di un bene più complesso (ad esempio, attrezzi di laboratorio, equipaggiamenti e ricambi, attrezzatura commerciale e di mensa);
- attrezzatura varia, legata al processo produttivo o commerciale dell’impresa, completante la capacità funzionale di impianti e macchinario.

Altri beni

La voce B.II.4 “altri beni” può comprendere:

- mobili (ad esempio: mobili, arredi e dotazioni di ufficio, mobili e dotazioni di laboratorio, di officina, di magazzino e di reparto, mobili e dotazioni per mense, servizi sanitari ed assistenziali);
- macchine d’ufficio (ad esempio: macchine ordinarie ed elettroniche);
- automezzi (ad esempio: autovetture, autocarri, altri automezzi, motoveicoli e simili, mezzi di trasporto interni);
- imballaggi da riutilizzare;
- beni gratuitamente devolvibili.

Immobilizzazioni in corso e acconti

La voce B.II.5 “immobilizzazioni in corso e acconti” comprende:

- immobilizzazioni materiali in corso di costruzione;
- acconti a fornitori per l’acquisizione o la costruzione di immobilizzazioni materiali.

2.4.3. Le attività finanziarie

L’art. 2424 c.c. divide le attività finanziarie in:

- immobilizzazioni finanziarie (classe B.III);
- attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (classe C. III).

Al loro interno, sono comprese partecipazioni in imprese controllate, collegate, controllanti e altre imprese, crediti (solo immobilizzati), altri titoli e azioni proprie. A livello di IAS/IFRS, le attività finanziarie sono regolate da più principi:

- IAS 32 (*Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio*). Contiene la definizione di strumento finanziario e individua il trattamento contabile degli strumenti di patrimonio netto;
- IFRS 7 (*Strumenti finanziari: informativa integrativa*). Individua le informazioni quali/quantitative da inserire nelle note al bilancio relativamente agli strumenti finanziari;
- IAS 39 (*Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione*) fino al 31 dicembre 2017 e IFRS 9 (*Strumenti finanziari*), a partire dal 1° gennaio 2018. Definiscono, per le attività e le passività finanziarie, i criteri per la rilevazione e valutazione iniziale, la valutazione successiva, la cancellazione dal bilancio. Inoltre individuano i requisiti per l’applicazione dell’*hedge accounting* e i relativi effetti in bilancio.

A causa del contenuto eterogeneo delle attività finanziarie, se ne fornisce un separato approfondimento.

2. Due diligence contabile

Titoli

I titoli sono esposti rispettivamente alle voci C.III.3 e C.III.6 e sono iscritti al costo di acquisto. Ai fini della *due diligence*, occorre verificare:

- i certificati che ne attestano la titolarità;
- i rendimenti offerti e quelli effettivamente corrisposti;
- il criterio di contabilizzazione;
- l'andamento del titolo nel corso del tempo (se quotato) e i giudizi espressi da società di *rating*;
- il rischio associato al soggetto emittente e desumibile dal prospetto informativo;
- gli eventuali limiti nella negoziazione e nella circolazione (soprattutto se il titolo è non quotato);
- la modalità di ordine impartito all'intermediario per l'acquisizione dei titoli;
- la presenza di titoli emessi da consociate e la convenienza economica dell'operazione.

Partecipazioni

Le partecipazioni sono investimenti effettuati nel capitale di altre società e che assumono diversa qualificazione, a seconda dell'intensità e della modalità di controllo che si viene a instaurare. Le partecipazioni possono essere in imprese controllate, collegate, controllanti, in imprese sottoposte al controllo delle controllanti e in altre imprese.

Le partecipazioni durevoli (B.III) sono contabilizzate al costo di acquisto, con l'opzione di applicare il metodo del patrimonio netto (*equity method*), nel caso di entità controllate e collegate. Le partecipazioni detenute per la negoziazione (C.III) sono invece valutate al minore tra il costo di acquisto e il valore di mercato.

Ai fini della *due diligence* è opportuno esaminare e accertare:

- la modalità di acquisizione (costituzione, acquisto, operazione di M&A), la congruità del valore corrisposto attraverso l'esame della documentazione di supporto al deal e l'entità dei costi accessori quali, ad esempio, i costi di intermediazione bancaria e finanziaria, le commissioni, le spese e le imposte, i costi per consulenza corrisposti a professionisti per la predisposizione di contratti e di studi di convenienza all'acquisto;
- il sistema di *governance* adottato e i rapporti con la controllante;
- gli andamenti delle società partecipate e la congruità del loro valore contabile attraverso l'esame dei bilanci (solitamente gli ultimi tre esercizi sono sufficienti), dei *budget*, dei piani industriali ecc.;
- gli statuti societari e i meccanismi di *governance*;

- il criterio di valutazione adottato, le eventuali riduzioni di valore e rivalutazioni ai sensi di leggi speciali; qualora disponibili, acquisire le relazioni di *impairment*;
- l'esistenza di fattori che limitano la circolazione delle quote, pegni o altre restrizioni alla piena disponibilità, nonché la presenza di diritti di opzione e privilegi;
- i rapporti di finanziamento infragruppo, la loro formalizzazione sul piano documentale, le eventuali garanzie prestate, il rispetto dei termini pattuiti;
- i rapporti di natura commerciale con le parti correlate, con una specifica attenzione ai prezzi di trasferimento, alle condizioni accordate in confronto a quelle praticate con i terzi, al puntuale rispetto delle obbligazioni assunte, alle valide ragioni economiche su cui poggia il modello di *business*;
- i patti parasociali, con precipua attenzione alle caratteristiche dei *partners* e dell'accordo (sindacato di voto o blocco), alle scadenze, alle materie oggetto di una sintesi comune, alle limitazioni nella circolazione delle quote ecc.;
- informazioni su aumenti di capitale deliberati, ma non ancora versati;
- nel caso di un gruppo, accertare: chi svolge l'attività di direzione e coordinamento informalmente o formalmente, ai sensi dell'art. 2497 c.c. ss.; l'opzione per il consolidato fiscale; il criterio di consolidamento utilizzato.

Per le società partecipate estere, laddove i riscontri siano complessi e le informazioni limitate, occorre richiedere la nomina di professionisti locali; è altresì opportuno prestare particolare attenzione alle società controllate operanti in paesi a fiscalità privilegiata, soprattutto nel caso di rapporti commerciali.

In termini generali, si ricorda che la disponibilità di maggiore o minore documentazione è legata all'intensità del controllo. Ad esempio, se è presumibilmente semplice acquisire informazioni dettagliate su una società partecipata a maggioranza, potrebbero sussistere difficoltà nell'ottenere i dati di una società in cui la quota di partecipazione è modesta.

Azioni proprie

Ai sensi del D.Lgs. n. 139/2015 le azioni proprie non sono più iscritte nell'attivo. Se ne dà trattazione in questa sede soltanto per la natura finanziaria che caratterizza tali *assets*.

L'art. 2357 c.c., comma 1, dispone che le società, su apposita autorizzazione dell'organo assembleare, possono acquistare azioni proprie nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

L'OIC 28 stabilisce che le azioni proprie siano iscritte in bilancio al costo d'acquisto a diretta riduzione del patrimonio netto tramite l'iscrizione di una riserva negativa A.X. "*Riserva negativa azioni proprie in portafoglio*". La formazione di detta riserva è concomitante all'acquisto delle azioni stesse.

2. Due diligence contabile

Nel caso in cui l'assemblea decida di annullare le azioni proprie in portafoglio, la società, a seguito della delibera assembleare, storna la voce A.X e contestualmente riduce il capitale sociale per il valore nominale delle azioni annullate. L'eventuale differenza tra il valore contabile della riserva e il valore nominale delle azioni annullate è imputata ad incremento o decremento del patrimonio netto.

Nel caso in cui l'assemblea decida di alienare le azioni proprie, l'eventuale differenza tra il valore contabile della voce A.X e il valore di realizzo delle azioni alienate è imputata ad incremento o decremento di un'altra voce del patrimonio netto.

Ai fini di una *due diligence* è opportuno esaminare e accertare:

- le motivazioni che hanno determinato l'acquisto di azioni proprie (annullamento, realizzo, mantenimento, avvio di un piano di *stock option* ecc.);
- l'integrale rispetto delle previsioni di legge;
- nel caso di società quotate, che gli acquisti siano avvenuti in corrispondenza degli ambiti temporali consentiti e nel rispetto della specifica disciplina.

2.4.4. Le rimanenze

L'art. 2424 c.c. dispone che le rimanenze devono essere iscritte in bilancio nella classe C.I dello Stato Patrimoniale e sono così suddivise:

- 1) materie prime, sussidiarie e di consumo;
- 2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;
- 3) lavori in corso su ordinazione;
- 4) prodotti finiti e merci;
- 5) acconti.

Nel Conto Economico, ai sensi dell'art. 2425 c.c., gli acquisti di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci sono rilevate tra i costi di produzione, alla voce B.6), mentre le variazioni delle rimanenze trovano le seguenti collocazioni:

- A.2) "variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti";
- A.3) "variazione dei lavori in corso su ordinazione";
- B.11) "variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci".

Le variazioni sono rappresentate dalla differenza fra le consistenze iniziali e finali dell'esercizio per ciascuna tipologia di rimanenza.

Rimanenze di magazzino

Per la rilevazione iniziale delle rimanenze di magazzino (C.I.1, C.I.2 e C.I.4), l'art. 2426, n. 9, c.c. stabilisce che esse sono iscritte "al costo di acquisto o di produzione, calcolato secondo il numero 1), ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento di mer-

cato, se minore; tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi. I costi di distribuzione non possono essere computati nel costo di produzione?

La valutazione successiva deve avvenire voce per voce, attraverso l'individuazione e l'attribuzione alle singole unità fisiche dei costi specificatamente sostenuti per le stesse, attraverso l'adozione alternativa di uno dei seguenti metodi:

- *costo specifico*: esso identifica i singoli beni acquistati e i relativi costi e può essere adottato nei casi in cui i beni che costituiscono le rimanenze non sono tra loro intercambiabili;
- *primo entrato, primo uscito (FIFO)*: con questo metodo si presume che le quantità acquistate o prodotte in epoca più remota siano anche le prime ad essere vendute o utilizzate nella produzione; pertanto, risulterebbero in magazzino le quantità relative ad acquisti o produzioni più recenti;
- *costo medio ponderato*: secondo questo metodo le quantità acquistate o prodotte non sono più individualmente identificabili, ma costituiscono un *unicum* in cui tutti i beni sono ugualmente disponibili;
- *ultimo entrato, primo uscito (LIFO)*: questo metodo presuppone che le quantità acquistate o prodotte per ultime siano le prime a essere vendute o utilizzate nella produzione.

Gli *standard* IAS/IFRS escludono l'applicazione del metodo LIFO.

In termini generali, è noto che le rimanenze possono essere più frequentemente di altre poste oggetto di *creative accounting*, alimentata nel nostro paese dalla scelta di fornire una rappresentazione denominata "a costi, ricavi e rimanenze", in base alla quale la consistenza finale ha un impatto non solo patrimoniale, ma anche economico.

In assenza di una contabilità di magazzino e/o di sistemi di rilevazione automatica delle movimentazioni (che consentono di visualizzare in tempo reale la consistenza), la *due diligence* sulle rimanenze può costituire un'attività estremamente complessa, soprattutto in presenza di magazzini ampi e stratificati, tanto più se dislocati in siti differenti e geograficamente non attigui.

La criticità principale è legata all'individuazione delle quantità fisiche e al loro stato di conservazione, talvolta nemmeno riscontrabile attendibilmente con verifiche *in loco*, per effetto del fisiologico *turnover*.

Per questa ragione, la relazione di *due diligence* dovrebbe dare ampia enfasi ai limiti connaturati ai riscontri effettuati ed esprimere un giudizio complessivo sull'adeguatezza dei sistemi informativi, attraverso verifiche a campione.

Tanto premesso, ai fini di una *due diligence*, è opportuno verificare e accertare:

- l'attendibilità della contabilità di magazzino e dei supporti informatici preposti, attraverso riscontri campionari;

2. Due diligence contabile

- le valutazioni operate dalla società, verificando la costanza di applicazione dei criteri nel corso del tempo e la compatibilità con le caratteristiche del *business* della società; ad esempio, l'applicazione di un metodo LIFO per un'impresa casearia potrebbe essere antitetica rispetto all'effettiva movimentazione del magazzino;
- il *turnover* del magazzino e dei giorni medi di giacenza, al fine di individuare i beni a maggior rischio di obsolescenza; acquisire, se disponibile, un prospetto di *ageing* delle rimanenze;
- per quanto attiene ai semilavorati, quanti siano effettivamente i beni destinati ad essere ultimati nel processo produttivo e quanti potrebbero costituire scarti di lavorazione, cascami ecc.;
- il *turnover* medio di magazzino rispetto a quello dei *competitor*;
- la presenza di fondi rischi o svalutazione delle rimanenze;
- l'entità, la frequenza e la significatività delle svalutazioni effettuate;
- la sottoscrizione di adeguate polizze assicurative;
- le eventuali procedure per la dismissione delle rimanenze obsolete;
- la compatibilità tra il numero/dimensione delle rimanenze rispetto agli spazi fisici in cui esse sono alloggiate;
- nel caso di rimanenze rappresentate da fabbricati, tutti i riscontri esaminati per gli analoghi cespiti collocati nelle immobilizzazioni materiali;
- in presenza di particolari tipologie di rimanenze (oro, prodotti petroliferi, prodotti agricoli ecc.) il rispetto degli *standard* contabili.

Nel caso di rimanenze detenute all'estero, occorre prevedere il medesimo regime di verifiche, richiedendo la nomina di soggetti in grado di esplicitare i controlli fisici *in loco*.

Lavori in corso su ordinazione

Secondo l'OIC 23, un lavoro in corso su ordinazione (o commessa) si riferisce a un contratto, di durata normalmente ultrannuale, per la realizzazione di un bene (o una combinazione di beni) o per la fornitura di beni o servizi non di serie che, insieme, formino un unico progetto, ovvero siano strettamente connessi o interdipendenti per ciò che riguarda la loro progettazione, tecnologia e funzione o la loro utilizzazione finale.

In base alla determinazione del prezzo complessivo dell'opera, è possibile individuare due tipi di contratti:

- contratti a corrispettivo predeterminato;
- contratti con corrispettivo basato sul costo consuntivo più il margine.

Nei *contratti a corrispettivo predeterminato*, l'appaltatore si impegna ad eseguire l'opera sulla base di un prezzo contrattuale predeterminato o dei prezzi predeterminati per le singole voci di lavoro. Nei *contratti con corrispettivo basato sul costo consuntivo* più il margine, il corrispettivo riconosciuto all'appaltatore è determinato dai costi sostenuti, specificamente previsti dal contratto, maggiorati di una percentuale dei costi stessi a titolo di recupero di spese generali e di altre spese non specificamente rimborsabili, oltre che del profitto, ovvero di un importo fisso.

I criteri per la valutazione dei lavori in corso su ordinazione previsti dal Codice civile sono due.

Il primo è il criterio della *commessa completata*, in base al quale i lavori sono valutati al costo; esso soddisfa il principio della competenza economica, in quanto consente la rilevazione dei costi, dei ricavi e del risultato di commessa negli esercizi in cui i lavori sono eseguiti. Il secondo è il criterio della *percentuale di completamento*, secondo cui i lavori sono valutati sulla base del corrispettivo contrattuale maturato, ancorché superiore al costo.

Ai fini di una *due diligence*, è opportuno verificare e accertare:

- il portafoglio ordini, nell'ottica di stimarne l'impatto sulle dinamiche economico-finanziarie per un arco temporale ritenuto congruo rispetto alle caratteristiche del *business*;
- per quanto possibile, le informazioni sullo standing dei committenti, al fine di riscontrare la corretta corresponsione degli acconti percepiti fino a quel momento;
- i contratti e le previsioni ivi contenute, con particolare riferimento alle clausole che potrebbero prevedere pattuizioni fuori *standard* e penali;
- il rispetto del piano di commessa, con particolare attenzione ai costi e ai tempi;
- l'ammontare e la congruità degli anticipi e degli acconti rispetto alle *practices* di settore;
- l'entità dei costi pre-operativi, sostenuti dopo l'acquisizione del contratto ma prima che venga iniziata l'attività di costruzione o il processo produttivo;
- l'impatto e le motivazioni di revisione di prezzi e varianti all'opera;
- le condizioni operative per adempiere alle obbligazioni assunte con la sottoscrizione dei contratti;
- la previsione di incentivi, ovvero di ammontari addizionali dei ricavi di commessa previsti contrattualmente al raggiungimento (o superamento) di determinati obiettivi;
- la qualità del sistema di *cost accounting* per la corretta imputazione dei costi diretti e indiretti alle singole commesse e per l'adeguata applicazione del criterio di valutazione prescelto (commessa completata o percentuale di completamento);

2. Due diligence contabile

- nel caso di commesse estere, le criticità legate alla logistica, ai maggiori costi (ad esempio per le trasferte e la permanenza di personale qualificato, per assicurare adeguati *standard* di sicurezza ecc.), al rischio di contesto, al rispetto della qualità ecc.

In assenza di competenze tecniche specifiche, potrebbe essere opportuno farsi coadiuvare da un soggetto in possesso del *know-how* necessario.

2.4.5. I crediti

I crediti, secondo la definizione data dall'OIC 15, sono rappresentati da diritti ad esigere, a una scadenza individuata o individuabile, determinati ammontari di disponibilità liquide da clienti o da altri soggetti. Nelle imprese mercantili, industriali o di servizi, tale diritto deriva generalmente dalla vendita di prodotti, merci e servizi con pagamento differito.

Il Codice civile norma la materia all'art. 2424 prevedendo:

- nella macro-classe A i crediti verso soci per versamenti ancora dovuti;
- nella voce B.III.2, i crediti afferenti alla gestione non corrente:
 - a) verso imprese controllate;
 - b) verso imprese collegate;
 - c) verso controllanti;
 - d) verso imprese soggette a controllo congiunto;
 - e) verso altri;
- nella classe C.II i crediti afferenti alla gestione corrente, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:
 - 1) verso clienti;
 - 2) verso imprese controllate;
 - 3) verso imprese collegate;
 - 4) verso controllanti;
 - 5) verso imprese soggette a controllo congiunto;
 - 5-*bis*) crediti tributari;
 - 5-*ter*) imposte anticipate;
 - 5-*quater*) verso altri.

In termini generali i crediti possono essere riconducibili alla gestione finanziaria (per effetto di finanziamenti concessi), a quella commerciale (per effetto delle cessioni e delle prestazioni effettuate) e ad una residuale (ad esempio i crediti verso l'Erario).

Ai fini di una *due diligence*, è opportuno:

- circolarizzare i crediti, al fine di acquisire un riscontro sia sull'esistenza che sulle circostanze che potrebbero comprometterne la piena esigibilità; la circolarizza-

zione può avvenire a campione o sul totale dei crediti e si sostanzia in una lettera con la quale si richiede al debitore conferma dell'importo e delle condizioni pattuite per l'adempimento dell'obbligazione;

- esaminare l'*ageing* dei crediti, avendo riguardo delle caratteristiche del *business*; in alcuni settori, i tempi di incasso potrebbero eccedere i normali usi commerciali, ma rientrare in termini giudicabili come fisiologici;
- per i crediti di maggiore importo (o in base a un parametro ritenuto idoneo), acquisire informazioni sul *rating* dei debitori attraverso servizi specializzati;
- accertare potenziali concentrazioni di rischio derivanti da un numero esiguo di clienti;
- classificare per classi di importi i crediti di dubbia esigibilità e stimare la convenienza, a seconda dei casi, a intraprendere un contenzioso;
- esaminare i contenziosi in essere, richiedendo ai professionisti incaricati una relazione sullo stato delle pratiche e sulle possibilità di recuperare integralmente o parzialmente il credito; in caso di azioni esecutive, accertare lo stato di avanzamento e la loro efficacia, anche con riguardo ai costi sopportati per la loro attivazione;
- appurare le politiche di “gestione dei crediti” attuate dalla società e effettuare un riscontro circa la congruità dei fondi rischi e dei fondi svalutazione appostati in passato, rispetto alle perdite effettivamente conseguite;
- accertare la consistenza dei fondi rischi e dei fondi svalutazione rispetto al portafoglio crediti in essere, con separata indicazione dei crediti direttamente “portati a perdita” e delle relative motivazioni;
- evidenziare i crediti verso i soggetti in procedura concorsuale, con la specifica del privilegio riconosciuto; nel caso, è buona norma richiedere al competente organo della procedura (curatore, liquidatore, commissario ecc.) informazioni sulla possibile soddisfazione del credito e i tempi stimati per il riparto dell'attivo;
- acquisire dettagli sulle rettifiche per resi, sconti e abbuoni per un arco temporale ritenuto congruo;
- prendere in esame: le operazioni di cessione del credito (ad esempio, *factoring* pro soluto o *pro solvendo*) e i relativi costi; i mandati all'incasso conferiti agli istituti di credito (ricevute bancarie), i relativi costi, nonché l'incidenza sul castello dei finanziamenti; l'emissione di cambiali, per quanto sia oggi una pratica meno frequente che in passato;
- valutare la consistenza delle garanzie ricevute a presidio dei crediti;
- analizzare i crediti finanziari, che solitamente si originano nei rapporti tra parti correlate, avendo riguardo della documentazione sottoscritta e dal rispetto delle condizioni pattuite;

- verificare i crediti commerciali derivanti da rapporti con parti correlate, prestando attenzione ai prezzi di trasferimento, alle condizioni pattuite e alle eventuali asimmetrie rispetto a quelle concordate con soggetti terzi, al puntuale adempimento delle obbligazioni da parte delle consociate debentrici;
- in caso di vendita a rate con riserva di proprietà, accertare le condizioni contrattuali e il rispetto dell'OIC 15 in tema di contabilizzazione;
- l'applicazione del criterio del costo ammortizzato;
- in relazione ai crediti derivanti da operazioni valuta, appurare le perdite e gli utili su cambi, gli strumenti di copertura adottati e i relativi costi (facendosi consegnare i contratti sottoscritti), eventuali concentrazioni di rischio a livello di cliente o di paese;
- per i crediti tributari, effettuare la riconciliazione con le dichiarazioni della società al fine di comprenderne la genesi;
- accertare eventuali compensazioni tra posizioni creditorie e debitorie e verificare che esse siano avvenute secondo le disposizioni di legge.

2.4.6. Le disponibilità liquide

L'art. 2424 c.c. prevede che le disponibilità liquide siano iscritte alla voce dell'attivo circolante IV "Disponibilità liquide" e che siano così classificate: depositi bancari e postali; assegni; denaro e valori in cassa.

Le disponibilità liquide sono valutate secondo i seguenti criteri:

- i depositi bancari, i depositi postali e gli assegni (di conto corrente, circolari e assimilati), costituendo crediti, sono valutati secondo il principio generale del presumibile valore di realizzo. Tale valore, normalmente, coincide con il valore nominale, mentre nelle situazioni di difficile esigibilità è esposto lo stimato valore netto di realizzo;
- il denaro ed i valori bollati in cassa sono valutati al valore nominale;
- le disponibilità in valuta estera sono valutate al cambio in vigore alla data di chiusura dell'esercizio.

Ai fini di una *due diligence*, è opportuno:

- riscontrare le disponibilità liquide presenti in cassa, anche alla luce delle norme che limitano l'utilizzo del contante;
- riconciliare le disponibilità sui conti correnti con gli estratti conti periodici; in presenza di servizio di *banking on line*, tale procedimento è di gran lunga semplificato e immediato;
- verificare la presenza di un *cash pooling* e ricostruire la correttezza delle transazioni. In alcuni gruppi la gestione della tesoreria è accentrata per ottimizzare l'utilizzo delle risorse finanziarie. In tali circostanze, un unico soggetto giuridico

(in genere la società capogruppo o una società finanziaria del gruppo a ciò deputata) gestisce la liquidità per conto delle altre società, tramite un conto corrente comune (o “*pool account*”) sul quale sono riversate le disponibilità liquide di ciascuna società aderente. Nel bilancio delle singole società, la liquidità versata nel *pool account* rappresenta un credito verso la società che amministra il *cash pooling* stesso, mentre i prelevamenti dal conto corrente comune costituiscono un debito verso il medesimo soggetto;

- esaminare i conti correnti in valuta e quelli detenuti all'estero, avendo riguardo delle condizioni contrattuali e dell'utilizzo che ne è stato fatto;
- accertare gli affidamenti concessi sui conti correnti (“scoperti di conto”), verificare il loro utilizzo e le condizioni applicate.

2.4.7. I ratei e i risconti

L'art. 2424 c.c. prevede che:

- i ratei e i risconti attivi siano rilevati nell'attivo dello Stato Patrimoniale alla voce D, con separata indicazione del disaggio sui prestiti;
- i ratei e i risconti passivi siano rilevati nel passivo dello Stato Patrimoniale alla voce E, con separata indicazione dell'aggio sui prestiti.

L'OIC 18 puntualizza che:

- i *ratei attivi* misurano quote di proventi di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, che avranno manifestazione finanziaria in esercizi successivi;
- i *ratei passivi* misurano quote di costi di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, che avranno manifestazione finanziaria in esercizi successivi;
- i *risconti attivi* rappresentano quote di costi che hanno avuto manifestazione finanziaria nel corso dell'esercizio in chiusura o in precedenti esercizi, ma sono di competenza di uno o più esercizi successivi. Essi rappresentano la quota parte dei costi rinviata a uno o più esercizi successivi;
- i *risconti passivi* rappresentano quote di proventi che hanno avuto manifestazione finanziaria nel corso dell'esercizio in chiusura o in precedenti esercizi, ma sono di competenza di uno o più esercizi successivi. Essi rappresentano la quota parte dei proventi rinviata ad uno o più esercizi successivi.

Ai fini di una *due diligence*, è opportuno:

- verificare i termini contrattuali comprovanti l'imputazione economica a due o più esercizi;
- accertare la corretta ripartizione temporale e il corretto differimento agli esercizi successivi.